



Studio Legale

Avv Francesco Maria Martino - Avv Angelo Santoro

Via Miccoli 61 – 80039 Saviano (NA) – Corso A. Moro 110 – Santa Maria CV (CE)
fax: 0815113109 - tel: 3337087831 pec: studiolegale.martino@legalmail.it ;
mail: studiolegaleavvmartino@gmail.com
CF: MRTFNC80A01F8390 - P.IVA: 06239801217

Spett.le
MIUR
Direzione Generale per la comunicazione
A mezzo mail richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL TAR LAZIO - ROMA SEZ. TERZA BIS
CON ORDINANZA N. 7586/2019**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Maria Martino (CF: MRTFNC80A01F8390), PEC: studiolegale.martino@legalmail.it, e Angelo Santoro (CF: SNTNGL68T23I234T), PEC angelo.santoro@avvocatismcv.it in adempimento dell'ordinanza n. 7586/2019 del Tar Lazio – Roma sezione Terza Bis, con la quale è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami del ricorso recante Rg n. 7752/2019 e successivi motivi aggiunti, con il presente atto avvisano quanto segue.

**AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI
PROCEDE:** Tar Lazio – Roma sezione Terza Bis , Ricorso Rg n. 7752/2019– Ordinanza n. 7586/2019 di autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami.

NOME DEI RICORRENTI:

1. **Moretti Antonio**, nato il 07/11/1959 a Cassano Allo Ionio (CS), CF: MRTNTN59S07C002S;

2. **Rossetti Noemi**, nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 05/05/1984, CF: RSSNMO84E45I234B;
3. **Zampogna Angelina**, nata a Caserta il 19/07/1973, CF: ZMPNLN73L59B963X;
4. **Psomiadou Andriana**, nata a Patrasso (Grecia) il 05/11/1984, CF: PSMNRN84S45Z115I,

AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.º 12, è elettivamente domiciliato;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.º 12, è elettivamente domiciliato;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.º 12, è elettivamente domiciliato.

CONTROINTERESSATI:

tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso A060 ammessi a partecipare al concorso straordinario indetto con DDG n. 85/2018 per la Regione Lazio e di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso A029, A030, AJ55 e A045 inseriti nella graduatoria di merito ex DDG n. 85/2018 della

Regione Campania, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.

Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:

a) Avviso n. 5636 del 02/04/2019 trasmesso e pubblicato sul sito istituzionale del M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005636 del 02/04/2019, avente ad oggetto *"Chiarimenti ed informazioni ai cittadini italiani che hanno concluso in **Romania** i percorsi denominati Programulul de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II, e ne hanno chiesto il riconoscimento in Italia"* nella parte in cui prescrive che *"la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice – Directia Generala Resurse Umane si Retea Scolara Nationala"* e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR; - il CIMEA ha chiarito che *"la qualifica attestata dal Ministero Rumeno agli italiani ad esito di apposito corso di formazione psicopedagogica, Adeverinta, è condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell'esercizio della professione d'insegnante"* e che per il rilascio dell'Attestato di Conformità le autorità rumene tengono *"altresì conto del luogo dello svolgimento degli studi e della formazione"*, ossia se gli studi e la formazione siano stati compiuti in **Romania**; nella parte in cui comunica che i titoli denominati *"Programului de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II"*, conseguiti dai cittadini italiani in **Romania** non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e, pertanto, **le istanze di riconoscimento presentate sulla**

base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;

infine, nella parte in cui non riconosce la specializzazione sul sostegno conseguita in Romania;

b) **decreto n. 10458 del 21/05/2019 del Miur** con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania della ricorrente **Rossetti Noemi**;

Con i motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti provvedimenti:

a) provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 26182 del 22/07/2019, a firma del Direttore Generale p. t., con il quale il candidato MORETTI Antonio, odierno ricorrente, è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al DDG n. 85/2018 per la classe di concorso A060;

b) provvedimento dell’Ufficio Scolastico per la Campania n. 17751 del 31/07/2019, a firma del Direttore Generale p. t., con il quale i candidati PSOMIADOU Andriana e ZAMPOGNA Angelina, odierni ricorrenti, sono stati esclusi dalla graduatoria di merito del concorso indetto con DDG n. 85/2018.

SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO.

con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano la nota del Miur n. 5636 del 02/04/2019 nella parte in cui comunicava che i titoli denominati “*Programului de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II*”, *conseguiti dai cittadini italiani in **Romania** non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”;*

infine, nella parte in cui non riconosceva la specializzazione sul sostegno conseguita in Romania.

Con i successivi motivi aggiunti sono stati impugnati i provvedimenti degli Uffici Scolastici Regionali che, nel dare esecuzione al provvedimento principale già impugnato, hanno escluso i ricorrenti dalla partecipazione al concorso straordinario indetto con DDG n. 85/2018.

Il ricorso è diretto ad ottenere la declaratoria di annullamento, previa sospensiva e concessione di provvedimento cautelare, dei provvedimenti impugnati per violazione della direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 206/2007 la quale richiama espressamente i principi fondanti dell'Unione Europea: *"Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del trattato che istituisce la Comunità Europea, **l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri è uno degli obiettivi della Comunità.** Per i cittadini degli Stati membri, essa comporta, tra l'altro, la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale. Inoltre, l'articolo 47, paragrafo 1 del trattato prevede l'approvazione di direttive miranti al reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli".* L'art 2 del D.Lgs 206/2007 prevede che *"Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione".* Ai sensi dell'art 13 comma 1 della successiva Direttiva 2013/55/UE *"Se in uno Stato membro ospitante l'accesso a una professione*

regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attesto di competenza o del titolo di formazione di cui all'art 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio".

Si allega il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, dell'ordinanza n. 7586/2019 del Tar Lazio sez Terza Bis estratti dal fascicolo telematico.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito web www.giustizia-amministrativa.it, Tar Lazio, sede di Roma sezione Terza Bis, attraverso l'inserimento del numero di registro generale sopra indicato.

Cordiali saluti.

Santa Maria C. V., lì 23 novembre 2019

Avv Francesco Maria Martino

Avv Angelo Santoro